

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

657° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	7
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	11
10 ^a - Industria	»	13
11 ^a - Lavoro	»	14
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	21

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	25
---------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	26
---	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Caveri ed altri: Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore ACQUARONE, il quale, dopo aver dato lettura dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, favorevole con osservazioni, e dalla Commissione giustizia, favorevole, ricorda che è ancora vigente nel nostro ordinamento la legge 5 giugno 1850, n. 1037, volta a subordinare l'acquisto da parte di enti pubblici al rilascio di una autorizzazione governativa, per evitare la formazione della «manomorta». Tra i corpi morali soggetti all'autorizzazione, secondo una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1979, sono da annoverare anche comuni, province e regioni, con esclusione, per queste ultime, degli acquisti deliberati con atti legislativi. Successivamente, la Corte costituzionale si è espressa sul giudizio promosso dalla regione Valle d'Aosta per conflitto di attribuzione sorto a seguito della detta circolare, con la sentenza n. 512 del 1988. In tale sentenza la Consulta ha però sugli acquisti effettuati da comuni e province, più penetrante e rivolto a verificare l'opportunità e le disponibilità dei mezzi, e quello sugli acquisti effettuati dalle regioni, finalizzato soltanto ad evitare la ricostituzione della «manomorta».

Inoltre, ultimamente, nelle more delle assai complesse procedure di autorizzazione, si sono verificati numerosi acquisti, soprattutto di

beni immobili, da parte di numerose regioni (in particolare la Val d'Aosta ha provveduto all'acquisizione di numerosi immobili di interesse storico ed artistico).

Il disegno di legge in discussione, che accoglie un'esigenza manifestata dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integra la legge del 1850, escludendo l'applicazione delle norme in essa contenute alle regioni ed alle province autonome.

Infine, il relatore osserva che il carattere di legge-provvedimento, evidenziato soprattutto nella sanatoria recata dal comma 2, non si pone in contrasto con i principi desumibili dalla legislazione vigente in materia di autorizzazioni amministrative. Esprime pertanto parere favorevole sul provvedimento, del quale auspica una sollecita approvazione.

Si apre il dibattito sull'articolo unico.

Il senatore SANTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

La senatrice TOSSI BRUTTI annuncia che il Gruppo comunista - PDS voterà a favore del provvedimento, di cui sottolinea le apprezzabili finalità.

Il senatore PONTONE rileva l'inopportunità del provvedimento, sia per l'ulteriore sperpero di risorse pubbliche, che, a suo avviso, esso comporterà, sia perchè il comma 2 introduce una sanatoria ingiustificata e priva di controllo. Annuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore MAZZOLA, nel sottolineare che il provvedimento in discussione provvede ad introdurre un'innovazione assolutamente necessaria in una materia disciplinata da una normativa oramai inadeguata, dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Dopo che il senatore PASQUINO ha annunciato il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, il senatore DUJANY sottolinea l'utilità del provvedimento, che valorizza la competenza e il senso di responsabilità degli amministratori a fronte di un sistema normativo ancora troppo caratterizzato da controlli burocratici.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, l'articolo unico del disegno di legge nel suo complesso composto di un solo articolo.

IN SEDE CONSULTIVA

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)
(Seguito dell'esame e rinvio. Parere alla 10^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 marzo.

Il senatore GALEOTTI sottolinea che vi è una diffusa consapevolezza, sia da parte degli enti locali che degli operatori del settore, sulla necessità di introdurre modifiche ed integrazioni alla legge-quadro del 1983. Essa, pur caratterizzandosi per numerosi aspetti positivi, presenta lacune e contraddizioni soprattutto in ordine all'assetto delle strutture pubbliche del turismo.

Egli ritiene inoltre che in numerosi articoli del disegno di legge n. 2186 si ripresenti il ricorrente vizio di dettare disposizioni di dettaglio che comprimono fortemente l'autonomia regionale. Auspica infine che, nell'esame dei disegni di legge sul turismo, venga presa in considerazione anche l'opportunità di intervenire sul settore del credito al turismo e all'industria alberghiera, oggetto di un apposito disegno di legge presentato circa due anni fa dal Gruppo comunista.

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

(Rinvio dell'esame. Parere alla 10^a Commissione)

Il sottosegretario MURATORE preannuncia la prossima presentazione di un disegno di legge del Governo sulla stessa materia oggetto del disegno di legge n. 2656, nonché del disegno di legge n. 2186. Chiede pertanto il rinvio dell'esame, al fine di procedere contestualmente sui diversi disegni di legge.

Il presidente ELIA, rilevando che i disegni di legge nn. 2186 e 2656 hanno per oggetto la stessa materia, e che pertanto verranno, di seguito, esaminati congiuntamente dalla Commissione, sottolinea che il primo si caratterizza per una maggiore ampiezza ed organicità, mentre il secondo si limita ad introdurre modifiche alla legge n. 217 del 1983. Auspica altresì che il preannunciato testo del Governo si muova in un'ottica rispettosa delle competenze regionali ed eviti ogni tentazione centralistica.

Il senatore GALEOTTI chiede che il differimento dell'esame richiesto dal Governo sia comunque contenuto in tempi brevi.

Il relatore MURMURA dichiara di accogliere la richiesta del rappresentante del Governo per un breve rinvio.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA comunica che la seduta pomeridiana convocata per le ore 15,30 non avrà più luogo.

Il senatore GUIZZI sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge 41 e connessi, concernenti norme per la perequazione del

trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, sospeso il 21 giugno 1990, a seguito di un parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Il senatore MURMURA fa presente che, in seguito a colloqui informali condotti presso la Ragioneria generale dello Stato e l'Enpas, ha desunto elementi riguardo alla copertura della spesa implicata dai provvedimenti in oggetto, che consentirebbero il superamento della iniziale contrarietà della Commissione bilancio.

Passando ad altro argomento, egli sollecita quindi un chiarimento da parte del Ministro della funzione pubblica, al quale più volte sono stati chiesti chiarimenti circa l'orientamento del Governo relativamente alla contrattazione nel pubblico impiego.

Egli rileva infine che la funzione consultiva della Commissione affari costituzionali risulta da qualche tempo sostanzialmente vanificata. Emblematica al riguardo l'approvazione, avvenuta nella seduta di ieri, in sede referente, da parte della Commissione difesa, del disegno di legge n. 2608 (deferito alla 4^a Commissione il 7 febbraio 1991), riguardante l'istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, per valutare il quale la Commissione affari costituzionali aveva più volte, e senza risultato, richiesto l'intervento del rappresentante del Governo. Data la delicatezza di tali questioni, il senatore Murmura propone di segnalare l'accaduto alla Presidenza del Senato, chiedendo gli opportuni chiarimenti circa la determinazione del *dies a quo* per il computo dei termini per l'espressione del parere da parte della 1^a Commissione. Tali termini dovrebbero infatti, a suo avviso, decorrere dalla data in cui il parere è richiesto dalle Commissioni competenti per materia, in analogia a quanto prescrive l'art. 40, comma 10, del Regolamento, ai fini dell'espressione del parere da parte della 5^a Commissione permanente.

Si associano a queste considerazioni i senatori GALEOTTI e GUIZZI.

La seduta termina alle ore 10,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE REFERENTE**

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERLANDA sottolinea come la 6^a Commissione sia da tempo in attesa del prescritto parere da parte della 5^a Commissione, parere che ha già provveduto a sollecitare. Auspica che il parere in questione pervenga alla Commissione di merito in tempi brevi, anche perchè il Governo ha più volte sollecitato l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)
(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso, nella seduta del 12 dicembre 1990.

Il presidente BERLANDA rileva che, in assenza del prescritto parere della 5^a Commissione, da lui peraltro già sollecitato, si pone il problema di come procedere nell'ulteriore esame dei provvedimenti in titolo, anche per approfondire alcuni nuovi elementi di valutazione emersi successivamente all'ultima stesura del testo unificato.

Il senatore TRIGLIA sottolinea come l'esistenza di un sostanziale accordo della Commissione sull'articolo 1 del testo unificato, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dovrebbe motivare, assieme all'urgenza di trovare adeguate soluzioni agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sull'ICIAP, un'urgente ripresa dell'esame, presso la 6^a Commissione, dell'articolato del citato testo unificato. In ogni caso, date le gravi conseguenze che possono derivare ai comuni dalla menzionata sentenza, egli chiede che il Governo sia chiamato a riferire su tale vicenda che sembrerebbe recare, dai primi calcoli, perdite complessive, valutabili intorno ai 2.500 miliardi, comprensivi degli interessi nel frattempo maturati. Ritiene che comunque non siano ipotizzabili forme di compensazione tra l'ICIAP, già versata, ed altre fattispecie impositive che hanno altri presupposti. La sentenza della Corte Costituzionale (la quale sottolinea, tra l'altro, che l'imposta in questione non può non avere riferimento anche al reddito prodotto nell'attività commerciale) fornisce opportune indicazioni per la revisione di alcuni aspetti del testo unificato dei disegni di legge (per esempio l'istituenda imposta sui servizi comunali).

Il presidente BERLANDA condivide l'opportunità che il Governo riferisca sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale relativa all'ICIAP, giudicando peraltro preoccupante sia qualsiasi ipotesi di compensazione tra ICIAP versata ed altre imposte, sia la tardiva o mancata restituzione ai contribuenti dei crediti di imposta maturati su questa, come su altre fattispecie impositive.

Il senatore BERTOLDI ricorda che il Gruppo comunista-PDS ha già predisposto un'interrogazione parlamentare, in cui viene affrontato il problema suscitato dalla citata sentenza: chiede pertanto che la risposta a tale interrogazione venga fornita al più presto da parte del Governo. Giudica peraltro assai pertinenti alcune osservazioni sul testo unificato che sembrano emergere dall'esame in sede consultiva da parte della 5^a Commissione; in particolare, condivide le preoccupazioni concernenti gli effetti della revisione degli estimi sul gettito ICI dei diversi comuni. A tal proposito, egli ritiene opportuno, nel momento in cui la 6^a Commissione esaminerà il testo unificato, acquisire il parere tecnico del Ministero delle finanze.

Il presidente BERLANDA afferma che provvederà ad invitare i responsabili dei dicasteri interessati a fornire alla Commissione adeguate notizie circa il problema dell'ICIAP, conseguente alla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Dopo che i senatori BRINA e POLLINI hanno formulato alcune osservazioni in merito alle opinioni che sembrano emergere in sede di

5^a Commissione, il presidente BERLANDA informa che provvederà a sollecitare ulteriormente l'emanazione del prescritto parere da parte di tale Commissione; egli ritiene, peraltro, che il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo potrà utilmente proseguire nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge)

Cavazzuti ed altri: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente BERLANDA comunica che alcune delle memorie richieste agli enti interessati sono già state acquisite, mentre altre stanno pervenendo. Il problema che attualmente si pone è quello di individuare la sede più idonea per procedere all'esame delle memorie stesse, oltre che dei contributi di studio elaborati da varie commissioni, anche ministeriali.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che l'esame dei provvedimenti in titolo debba proseguire in sede di Sottocommissione, la quale costituisce uno strumento più flessibile e meno formale della sede plenaria e consente sia di approfondire tecnicamente meglio il contenuto delle memorie inviate dagli enti, sia eventualmente di acquisire opinioni e suggerimenti direttamente dai responsabili degli enti in questione. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire l'opinione della Banca d'Italia, oltre che del Direttore generale del Ministero del tesoro.

Il senatore PELLEGRINO condivide l'ipotesi di procedere all'esame delle memorie acquisite ed alla audizione dei responsabili degli enti interessati al processo di privatizzazione in sede di apposita Sottocommissione, che per le sue caratteristiche consente una dialettica più ampia ed informale della sede plenaria della Commissione.

Dopo che il relatore TRIGLIA ed il presidente BERLANDA hanno dichiarato di condividere tale ipotesi procedurale, la Commissione conviene di chiedere ai Ministri competenti di disporre la partecipazione ai lavori della Sottocommissione dei responsabili di alcuni enti interessati alle «privatizzazioni».

Il PRESIDENTE ribadisce l'invito ai Ministri competenti ad intervenire in sede di replica sui provvedimenti in titolo. Sollecita, inoltre, i Gruppi a far pervenire tempestivamente le designazioni dei rispettivi membri per la apposita Sottocommissione già costituita nella seduta pomeridiana del 25 luglio 1990.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CAVAZZUTI chiede al Presidente di individuare le forme procedurali più idonee per verificare se, in sede di predisposizione dei regolamenti d'attuazione della legge istitutiva delle SIM (legge n. 1 del 1991), sia stata recepita la volontà espressa dalla 6^a Commissione con l'ordine del giorno accolto in sede di approvazione della citata legge, con particolare riferimento al problema della vigilanza. Un altro tema che dovrebbe formare oggetto di esame da parte della Commissione è quello della riforma della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), tema che costituisce un argomento ampiamente dibattuto sui mezzi di informazione e nei convegni di studio. Ricorda, a tal proposito, di aver già presentato il disegno di legge n. 2303, concernente, tra l'altro, la riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della CONSOB. L'esame di tale disegno di legge, insieme alle indicazioni fornite in materia dalla 6^a Commissione in occasione del parere reso alla 2^a Commissione sul disegno di legge n. 2301 (concernente norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari), potrebbe risultare un utile spunto per attivare un processo di riforma della CONSOB.

Il presidente BERLANDA assicura che il disegno di legge n. 2303 sarà messo all'ordine del giorno nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

249^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARIOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2696), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CHIMENTI, il quale riepiloga anzitutto le modalità di finanziamento adottate per il contratto nazionale degli autoferrotranvieri, modalità che hanno richiesto interventi nelle leggi finanziarie per il 1990 e per il 1991 e in due provvedimenti *ad hoc* rispettivamente nell'agosto e nel dicembre 1990. Affermato quindi che con il disegno di legge all'esame si finanziano gli oneri per il 1990 e per il 1991 e che pertanto occorrerà reperire con ulteriore provvedimento la copertura a fronte delle maggiori spese per il 1992, il relatore dà conto nel dettaglio delle disposizioni recate dal provvedimento, raccomandandone una definitiva approvazione.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VISCONTI, il quale fa presente che il provvedimento giunge con un significativo ritardo rispetto alle esigenze poste dal contratto; sottolinea altresì che da un punto di vista più generale le aziende di trasporto pubblico locale versano in uno stato di grave dissesto e che quindi sia il Governo che il Parlamento (assicurando al riguardo che il Gruppo dei senatori comunisti-PDS farà la sua parte) devono al più presto riformare la legge n. 151 del 1981 e devono rendere disponibili i fondi accantonati nella finanziaria 1991.

Non essendovi altri intervenuti nel dibattito e rinunciando alla replica il relatore, prende la parola il sottosegretario Santonastaso, il quale, rispondendo alle osservazioni del senatore Visconti, dichiara che la situazione delle aziende di trasporto pubblico locale è effettivamente drammatica e che al riguardo il Ministero dei trasporti ha predisposto uno schema di disegno di legge già sottoposto al concerto degli altri Ministeri e al confronto con le organizzazioni sindacali. Raccomanda infine una sollecita approvazione del provvedimento.

Non essendo stati presentati emendamenti e dopo dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori MARNIGA e IANNIELLO, la Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, autorizzandolo altresì a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,50.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASSOLA

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA, considerato che l'assenza del rappresentante del Governo - impegnato nei concomitanti lavori della 1^a Commissione - non consente di procedere alla trattazione del disegno di legge n. 2652, assegnato in sede deliberante alla Commissione, propone di rinviare la discussione del medesimo a una seduta della Commissione che si terrà nel corso della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

149^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del presidente del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)****(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri)**

Il relatore, senatore SARTORI, nell'illustrare il *curriculum vitae* del signor Giosuè Ligios, ne ricorda le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico; invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore ANTONIAZZI esprime il parere contrario del Gruppo comunista-PDS non per un giudizio negativo sulla persona, ma perchè ritiene che tale nomina sia frutto di una spartizione decisa dai Partiti politici.

Il senatore NIEDDU, considerate le qualità intellettuali, morali e professionali del signor Ligios, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana e ringrazia il senatore Antoniazzi per aver precisato, nel suo intervento, che il voto contrario del suo Gruppo non è motivato da un giudizio negativo sulla persona del candidato.

Il senatore VECCHI, ribadendo quanto affermato dal senatore Antoniazzi, sottolinea che lo SCAU - sulla nomina del cui Presidente la Commissione è chiamata ad esprimere parere - dovrebbe essere eliminato quanto prima poichè fonte di sprechi, accertati con grande chiarezza dalla Commissione di inchiesta sugli istituti previdenziali.

Il senatore TANI sottolinea che le nomine alla presidenza degli enti previdenziali hanno sempre avuto natura politica.

Il senatore ANTONIAZZI ritiene opportuno sottolineare che la sua parte politica si è sempre attenuta allo stesso criterio di valutazione votando a favore di candidati scelti dalle organizzazioni sindacali del settore e votando contro le candidature frutto di lottizzazione partitica.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta accolta con 10 voti favorevoli e 5 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, DE GIUSEPPE, SALERNO (in sostituzione del senatore DI STEFANO), EMO CAPODILISTA, FERRAGUTI (in sostituzione del senatore FOA), FONTANA Giovanni Angelo, IANNONE, NIEDDU, BONO PARRINO (in sostituzione del senatore PAGANI), SARTORI, TANI, TOTH e VECCHI.

IN SEDE DELIBERANTE

Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro (2602)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1991.

Il presidente GIUGNI, relatore, ricorda che erano stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 4.1 volto a sopprimere al comma 1 la parola «oggettivamente», che potrebbe comportare responsabilità di carattere penale contrastanti con il nostro ordinamento in quanto facente riferimento ad una responsabilità oggettiva. Per evitare tale problema l'altra soluzione potrebbe essere quella di togliere nella norma il riferimento alla legge n. 903 del 1977. L'emendamento 4.2 è volto ad un chiarimento della norma ed ha carattere tecnico. L'emendamento 4.3 intende sopprimere il comma 5 dell'articolo 4, che potrebbe provocare controversie di natura giurisdizionale. L'emendamento 4.4, volto a sostituire interamente il comma 6 dell'articolo, rappresenta uno dei punti più delicati del disegno di legge in quanto disciplina l'inversione dell'onere della prova. L'emendamento ha lo scopo di rendere più rigorosa l'attuazione dell'inversione dell'onere della prova e prende spunto da norme del diritto comunitario vigenti anche in alcuni Stati membri della Comunità europea. L'oratore ricorda inoltre che su questo emendamento la 1^a Commissione ha espresso un parere contrario. L'emendamento 4.6 ha natura tecnica ed è volto ad inserire dopo le parole «all'articolo 7» le parole «da allegare al ricorso». L'emendamento 4.7 intende stabilire che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere, il ricorso può in ogni

caso essere riproposto. L'emendamento 4.8, interamente sostitutivo del comma 8, ha lo scopo di meglio disciplinare l'intervento in sede processuale del consigliere di parità. Con l'emendamento 4.9, che potrebbe anche risultare ridondante, si intende riaffermare che la disciplina contenuta nell'articolo 4 fa salvo l'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'emendamento 4.10, infine, intende limitare la sospensione della fiscalizzazione degli oneri sociali che dovrebbe essere limitata ai soli casi di discriminazione e non a tutti i lavoratori dell'intera azienda.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 4.1-*bis* volto a sostituire al comma 2 la parola «essenziali» con la parola «rilevanti», che ritiene essere più favorevole per le lavoratrici. L'emendamento 4.1-*ter* è inteso alla soppressione del comma 4 in quanto, ad avviso dell'oratore, il consigliere di parità non può essere titolare di funzioni giurisdizionali e di stimolo all'azione giudiziaria. L'emendamento 4.5-*bis* è volto a sostituire interamente il comma 6 dell'articolo 4 riguardante l'inversione dell'onere della prova e stabilisce che debbano essere forniti elementi di prova idonei a fondare, secondo modalità gravi, precise e concordanti, la presunzione di comportamenti discriminatori, eliminando così i riferimenti contenuti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati a prove desunte da dati di carattere statistico che, ad avviso dell'oratore, non possono fornire seri criteri di valutazione. L'emendamento 4.5-*ter*, nell'ottica già illustrata dell'emendamento 4.1-*ter*, è volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo. Con gli emendamenti 4.9-*bis* e 4.10-*bis*, infine, l'intento è quello di sopprimere i commi 9 e 10 dell'articolo 4, provocando così la ricerca di sanzioni di diversa natura da quella proposta della sospensione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il senatore TOTH illustra l'emendamento 4.5, volto a sostituire interamente il comma 6 dell'articolo 4 concernente l'inversione dell'onere della prova. La formulazione di tale emendamento ha preso spunto da una raccomandazione delle Comunità europee, che pur essendo soltanto un atto di indirizzo fornisce comunque una linea di tendenza, nella quale si parla di inversione dell'onere della prova sulla base della esibizione di fatti non confutati. Con la norma contenuta nell'emendamento si è quindi tentato di adattare il tenore della raccomandazione all'ordinamento italiano tramite l'utilizzo della norma relativa alle presunzioni contenuta nell'articolo 2729 del codice civile. Si è inoltre ritenuto di mantenere il riferimento ai dati statistici per desumere alcune prove, anche se tale riferimento potrebbe essere variato, sostituendolo con il riferimento a comportamenti costanti tenuti dall'imprenditore.

Propone quindi di accantonare gli emendamenti relativi al consigliere di parità per discuterli in concomitanza con l'articolo 8, che disciplina i compiti del consigliere stesso.

La proposta è accolta dalla Commissione.

Il presidente GIUGNI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.1-bis. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.5-bis, 4.9-bis e 4.10-bis dichiarandosi però, a titolo personale, disponibile a rivedere il meccanismo delle sanzioni da irrogare all'imprenditore.

Il sottosegretario BISSI, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, vuol ricordare che il disegno di legge in discussione è frutto di un lungo *iter* di elaborazione del testo effettuato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo aveva espresso un parere positivo giudicandolo equilibrato. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.6, 4.9 e 4.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1-bis, 4.5, (invitando il presentatore a togliere la parola «gravi»), 4.5-bis, 4.9-bis e 4.10-bis. Si rimette infine alla volontà della Commissione in merito agli emendamenti 4.1, 4.4, 4.7 e 4.8.

Il presidente GIUGNI ritiene opportuno sottolineare che la Commissione Affari costituzionali ha espresso sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati un parere favorevole all'unanimità: ciò significa dunque anche sul comma 6 dell'articolo 4 riguardante l'inversione dell'onere della prova. Non è quindi affatto comprensibile il successivo parere contrario sull'emendamento sostitutivo di quello stesso comma presentato da lui stesso e dalla senatrice Ferraguti che aveva lo scopo di rendere più garantista la norma.

Accantonando, come concordato, l'articolo 4, rispetto al quale alcuni passaggi devono ancora essere chiariti, pone separatamente ai voti gli articoli 5 e 6, che risultano approvati.

Si passa quindi all'articolo 7.

Il presidente GIUGNI illustra l'emendamento 7.1 volto a sostituire al comma 1 la parola «pratiche» con la parola «attività»:

Il senatore GUZZETTI invita il senatore Giugni a sostituire la parola «attività» con la parola «atti»: Il senatore Giugni concorda.

Il sottosegretario BISSI esprime sull'emendamento parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 risulta approvato, così come l'articolo 7 nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 8.

Il senatore TOTH illustra l'emendamento 8.1 volto ad attribuire il potere di designazione del consigliere di parità alle organizzazioni sindacali.

Il presidente GIUGNI illustra l'emendamento 8.2 inteso a stabilire che i consiglieri di parità siano scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza professionale almeno triennale. Informa inoltre che su

questo emendamento la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario senza motivazione valida sul piano costituzionale.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 8.2-*bis* volto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 8.

Il presidente GIUGNI illustra l'emendamento 8.3 che contiene modifiche di natura tecnica.

Stante la necessità di partecipare ai lavori dell'Assemblea, il Presidente sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,50.

Il senatore TOTH propone la seguente riformulazione del comma 3 dell'articolo 8: «I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico-professionale, di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge». Ritira quindi l'emendamento 8.1.

Il senatore GUZZETTI, dichiarandosi favorevole al nuovo emendamento, ritira l'emendamento 8.2-*bis*.

Il presidente GIUGNI, dopo aver precisato che si deve trattare di un organo individuato dalle leggi regionali in materia, ritira l'emendamento 8.2.

La senatrice FERRAGUTI ritiene di poter aderire all'emendamento con le precisazioni effettuate in merito agli organi regionali.

Il sottosegretario BISSI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2 riformulato, così come sull'emendamento 8.3.

Il presidente GIUGNI chiede al rappresentante del Governo quale sia il significato dell'ultimo periodo del comma 10.

Il sottosegretario BISSI specifica che la norma è volutamente elastica, affinché non vi siano problemi nell'assegnare la competenza per questa materia alle diverse direzioni generali del Ministero.

Posto ai voti, l'emendamento riformulato dal senatore Toth viene approvato, così come l'emendamento 8.3 e l'articolo 8 nel testo modificato.

Posti separatamente ai voti vengono inoltre approvati gli articoli 9, 10 e 11.

Nell'approvare l'articolo 11, relativo alla norma di copertura finanziaria, il Presidente deplora il fatto che, anche in questa settimana e nonostante le reiterate sollecitazioni che si susseguono da tempo, la

Commissione Bilancio non ha ritenuto di esprimere il dovuto parere richiestole per iscritto in data 28 gennaio 1991.

Si passa quindi alla discussione e al voto degli emendamenti presentati all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il presidente GIUGNI, ritirando l'emendamento 4.1, propone un emendamento 4-A affinché al comma 1 dell'articolo 4, le parole «oggettivamente pregiudizievole» siano sostituite dalle parole «che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso».

Sull'emendamento esprime parere favorevole il rappresentante del Governo.

Il presidente GIUGNI, ritirando l'emendamento 4.4, propone di sostituire il comma 6 dell'articolo 4 con il seguente emendamento 4-B: «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione».

Il senatore TOTH, concordando con il nuovo emendamento presentato dal senatore Giugni, ritira l'emendamento 4.5 e il senatore GUZZETTI, per le stesse ragioni, ritira l'emendamento 4.5-bis.

Il presidente GIUGNI propone un emendamento 4-C affinché al comma 7, dopo le parole «articolo 7» siano aggiunte le parole: «da allegare al ricorso e sentita la Commissione regionale per l'impiego». In conseguenza di ciò occorre aggiungere le parole «del Collegio istruttorio» dopo le parole «Ove il parere».

Il senatore GUZZETTI, aderendo all'emendamento proposto dal relatore, ritira l'emendamento 4.5-ter.

Il presidente GIUGNI, propone l'emendamento 4-D al fine di sostituire il comma 9 con il seguente: «In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 8 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.».

Ritira quindi l'emendamento 4.10, notando che con il nuovo emendamento proposto si riformula semplicemente un dispositivo sanzionatorio già presente nel testo originale del disegno di legge.

Il senatore GUZZETTI, concordando con l'emendamento proposto dal relatore, ritira gli emendamenti 4.9-bis e 4.10-bis.

Il sottosegretario BISSI si rimette alla volontà della Commissione sugli emendamenti 4-B, 4-C e 4-D.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti l'emendamento 4-A che viene approvato.

Il senatore GUZZETTI ritira gli emendamenti 4.1-*bis* e 4.1-*ter*.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 4.2, 4.3, 4-B, 4.C, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.D sul quale il senatore IANNONE, a nome del Gruppo comunista-PDS, esprime parere contrario. Viene quindi approvato l'articolo 4 nel testo modificato.

La Commissione passa quindi alla votazione finale del disegno di legge.

La senatrice FERRAGUTI dichiara il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge, esprimendo tuttavia l'amarezza per alcune modifiche approvate nella parte relativa alla previsione di sanzioni per quelle imprese e quegli operatori pubblici che non operano al fine di favorire la parità di trattamento tra uomo e donna. A tal proposito sottolinea che la volontà del legislatore nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati era chiara e intendeva rendere effettivamente applicabile la legge n. 903 del 1977.

Il senatore TOTH, annunciando il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, ritiene che il Senato abbia migliorato il testo in quei punti che rischiavano di costituire una violazione dei principi generali dell'ordinamento. Esprime inoltre un giudizio positivo in merito alla modifica apportata alla norma riguardante le sanzioni per gli imprenditori, sottolineando che la sospensione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali rischiava di creare danni in primo luogo ai lavoratori.

Il presidente GIUGNI, a nome del Gruppo socialista, dichiara il voto favorevole sul disegno di legge, che ha visto un forte impegno del PSI ed in particolare della sua componente femminile. Il testo porta nell'ordinamento innovazioni coraggiose e soluzioni equilibrate che operano nel senso di affermare le pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, mentre un'opera importante per delineare meglio i suoi contenuti potrà essere effettuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

La senatrice BONO PARRINO, dichiarando il voto favorevole della sua parte politica, esprime la propria soddisfazione per l'approvazione di un testo lungamente atteso. Giudica inoltre positivamente le modifiche apportate dal Senato al testo della Camera dei deputati, che rendono la normativa più equilibrata nel suo complesso. Ritiene infine che questa legge potrà sanare le conflittualità esistenti nel tessuto sociale e che essa rappresenta un significativo passo avanti nell'affermazione dei valori civili del Paese.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 19,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

219^a Seduta*Presidenza del Presidente***PAGANI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2688)

(Esame e rinvio)

Il presidente PAGANI fa presente preliminarmente che il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha fatto conoscere la sua impossibilità a partecipare all'odierna seduta della Commissione, in quanto impegnato in Puglia per la questione dei profughi albanesi. Ricorda quindi che il disegno di legge all'esame risulta calendarizzato per l'Assemblea del Senato nei giorni 27 e 28 marzo prossimi.

Riferisce alla Commissione il senatore ZANGARA il quale, premesso che farà riferimento per le parti non modificate alle considerazioni già svolte in sede di esame del precedente decreto-legge, sottolinea come i primi quattro articoli recepiscano sostanzialmente il testo già approvato dalla Commissione, così come pure il primo comma dell'articolo 5 che estende opportunamente la portata delle disposizioni alle avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991, anziché al solo autunno dello scorso anno come, nella precedente formulazione. In particolare, in riferimento all'articolo 1, che prevede la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, osserva che nella relazione tecnica che accompagna il nuovo disegno di legge si prevede invece una spesa di lire 160 miliardi a carico del dipartimento e un totale di lire 210 miliardi comprensivi anche degli altri interventi. Occorrerebbe pertanto un chiarimento del Governo in

proposito. L'articolo 2 rispecchia, pressochè integralmente, il testo approvato dalla Commissione, salva una diversa formulazione - che ritiene tecnicamente più corretta - dell'ultimo periodo del comma 1. L'articolo 3 accoglie anch'esso il testo approvato dalla Commissione, fatta eccezione per alcune differenze nella formulazione del comma 5 e per la soppressione del comma 6. Fa presente peraltro che la previsione dell'estensione del trattamento di invalidità agli infortunati del terremoto del 5 maggio 1990, in base al parere espresso dalla Commissione bilancio sul precedente disegno di legge, avrebbe dovuto essere quantificata. Rileva inoltre che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 finiscono per gravare sulla spesa di 150 miliardi autorizzata all'articolo 1. L'articolo 4 presenta talune differenze di natura tecnica rispetto al testo - che accoglie peraltro nella sostanza - approvato dalla Commissione, limitando tuttavia il numero dei comuni beneficiari della proroga. In riferimento al comma 8 che opera una diversa quantificazione del minor gettito derivante dal comma 2, chiede chiarimenti al Governo.

L'articolo 5 opportunamente estende, come già rilevato, la portata delle disposizioni relative alle avversità atmosferiche al periodo compreso tra il giugno 1990 e il gennaio 1991. I successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 risultano identici rispetto alla vecchia formulazione. Ricorda peraltro che la Commissione bilancio aveva precedentemente espresso parere contrario ai commi 4 e 6, ritenendo necessario procedere alla quantificazione degli oneri di cui al comma 6 e opportuno porli a carico del comma 4. I commi 7 e 8 risultano invece nuovi; il primo tende opportunamente a consentire l'utilizzazione di somme che sarebbero altrimenti andate in economia; il secondo concerne invece l'autorizzazione di spesa per l'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente di misure di prevenzione nelle zone protette, mediante utilizzazione dell'accantonamento «Tutela dei terreni agricoli dagli incendi». L'articolo 6 risulta identico nella vecchia formulazione, fatta eccezione per la proroga dei termini a favore delle associazioni di volontariato. Rileva peraltro che il comma 2, a proposito del completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1979 della Valnerina, della Campania, Basilicata e Calabria, dell'Italia centrale, della Sicilia orientale, nonché dell'evento sismico del 5 maggio 1990 della regione Basilicata, trascura di considerare - come già evidenziato nella precedente relazione - il terremoto del Belice del 1968. Al riguardo fa presente che si è recata a Roma proprio in questi giorni una delegazione dei sindaci dei comuni della Valle del Belice e della zona del Corleonese, per sottoporre all'attenzione del Governo e del Parlamento alcune richieste che riguardano la proroga dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto e contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata nei paesi indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1979, n. 21 e dall'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per l'energia elettrica ai baraccati e per l'integrazione delle norme che regolamentano l'assegnazione delle case popolari. Infatti - continua il relatore senatore ZANGARA - le condizioni di vita nel Belice sono tuttora improntate a una situazione di drammatica emergenza. Ritiene pertanto necessario che anche tali popolazioni abbiano diritto di essere tenute in conto dal testo all'esame. Deplora inoltre il fatto che, così

come precedentemente, anche nella nuova formulazione, non sia quantificata la spesa per gli interventi a favore del barocco della Val di Noto, che rimane a livello di asserzione di principio.

L'articolo 7 è identico alla vecchia formulazione, mentre l'articolo 8, salvo alcune modifiche, recepisce sostanzialmente l'impianto dell'emendamento presentato dal Governo al precedente disegno di legge. Fa presente tuttavia che si prevede uno stanziamento di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 a favore di una destinazione tuttora da definire e che il comma 2, in tema di sostegno dell'offerta turistica, prevede una spesa di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996 che non prevede copertura per gli anni successivi all'anno 1994. Il comma 6, autorizza il Ministro dell'ambiente a dar corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientale nelle aree degli stabilimenti chimici di Massa Carrara e Manfredonia. Infine, riguardo alla possibilità concessa ai comuni di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati, fa presente l'opportunità di limitarla al ricorso al primo dei due soggetti indicati. L'articolo 9 è di nuova formulazione e mira a consentire la realizzazione di interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi da parte di comuni a più forte vocazione turistica, autorizzandoli a contrarre mutui quindicennali. Per la ripartizione dei mutui, l'identificazione dei comuni beneficiari, e le procedure relative, si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Anche l'articolo 10 è nuovo ed è finalizzato a trasferire la contabilità speciale relativa alle esigenze di Palermo e Catania dalla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma a quella di Palermo, intestandola al Presidente della regione siciliana. L'articolo 11, relativo alla copertura del provvedimento, non presenta differenze di rilievo rispetto alla precedente formulazione, ma sarebbe più opportuno - egli rileva - che facesse riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4.

Conclusivamente, dopo avere dato atto al Governo di avere recepito sostanzialmente nei primi quattro articoli del disegno di legge gli orientamenti della Commissione ed avere rilevato tuttavia che più opportuno sarebbe stato che anche altre indicazioni, contenute negli emendamenti presentati, avessero trovato più adeguato recepimento, ritiene doveroso pervenire a una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, per non deludere ulteriormente le legittime aspettative degli interessati.

Il presidente PAGANI dichiara che l'eterogeneità del disegno di legge n. 2688 è andata accentuandosi, anzichè diminuire come sarebbe stato auspicabile, e ciò complica l'andamento dei lavori della Commissione: la necessità di attendere il parere della 5^a Commissione permanente sugli aspetti di copertura finanziaria, sottolineati anche dal relatore, induce inoltre a stabilire il termine di martedì 19 marzo prossimo, alle ore 18, per la presentazione degli emendamenti.

A un intervento del sottosegretario ANGELINI, che auspica la conclusione dell'*iter* del provvedimento in Assemblea entro la prima settimana di aprile, il presidente PAGANI replica ribadendo che

l'impegno della Commissione in proposito è indubitabile, ma che sarebbe stato opportuno che anche il Governo desse maggior prova di buona volontà in tal senso presentando un provvedimento di natura meno eterogenea e comportante una più puntuale quantificazione degli oneri finanziari.

Dopo un breve intervento del senatore BOATO, che sottolinea l'opportunità di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche eventualmente procedendo alla soppressione di talune norme in esso contenute che non siano giudicate rispondenti alle finalità dello stesso, il presidente PAGANI ribadisce che l'esigenza di rispettare i termini regolamentari è ben nota alla Presidenza e che l'impegno della Commissione è sempre stato indirizzato in tal senso; ciò peraltro non può prefigurare anticipazioni sul merito dell'esame che potrà delinarsi solo nel corso della discussione. In considerazione della concomitanza con i lavori dell'Assemblea del Senato, propone quindi che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Intervengono il presidente dell'EFIM, dottor Gaetano Mancini, e il direttore generale, dottor Alvaro Rossoni.

La seduta inizia alle ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NEL QUADRO DELLA COMPETITIVITÀ GLOBALE NEI SEGUENTI PAESI: GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA, SVEZIA, UNGHERIA, CECO-SLOVACCHIA

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'EFIM

Introduce un'ampia relazione il dottor MANCINI.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo RUSSO, MENNITTI, CAVICCHIOLI, CHERCHI, i senatori CARDINALE, MANTICA, COVELLO ed il presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il presidente dell'EFIM, dottor MANCINI.

La seduta termina alle 19,10.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2608 DA PARTE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che la 4^a Commissione permanente abbia approvato, in sede referente, il disegno di legge n. 2608, in tema di istituzione del grado di luogotenente delle Forze Armate, senza attendere l'espressione del parere della Commissione bilancio sull'emendamento di copertura trasmesso, malgrado i termini non fossero decorsi.

Il presidente ANDREATTA assicura che si farà carico di rappresentare la questione al Presidente del Senato e al Presidente della Commissione difesa.

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2696), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro, interpellato per le vie brevi, ha fatto sapere che le economie che si realizzano su tali

capitoli derivano, dopo previa quantificazione, dalla legge n. 385 del 1990, in materia di disposizioni riguardanti i trasporti, da cui deriverebbero le predette economie, peraltro formalmente quantificate, per i due capitoli relativi ai trasporti, dal comma 14 dell'articolo 3, mentre per quanto riguarda il capitolo delle ferrovie non risulta una quantificazione precisa. È stato poi riferito che i tempi tecnici non hanno permesso il recepimento di tale variazione nella seconda Nota, per cui, in assenza di uno strumento *ad hoc* fino all'assestamento, si è preferito imputare direttamente la copertura sulle sopravvenienze dei tre capitoli.

Più in generale, non vi sarebbe bisogno di una copertura permanente, quindi al di là del 1991, in quanto il decreto-legge prevede solo un contributo straordinario *una tantum* per il 1991 al fondo trasporti locali per far fronte agli oneri derivanti dal contratto. Rimane quindi il meccanismo normale di copertura a carico di tale fondo trasporti locali, sul quale quindi andrà a gravare l'onere del contratto collettivo.

Per quanto concerne gli oneri a partire dal 1992, il Governo sta predisponendo un disegno di legge organico di riforma, in assenza del quale, comunque, gli oneri saranno a carico dei meccanismi già in essere, che non prevedono l'intervento straordinario da parte dello Stato. Sulla base di queste precisazioni, il Tesoro ritiene corretto che sia stato posto il limite al 1991 per la copertura. In definitiva da una parte la copertura è solo per il 1991 e, dall'altra, essa non è attuata con una riduzione dei capitoli ma con quella della normativa sostanziale di spesa. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)

(Parere all'Assemblea)

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere contrario, per assenza di copertura, sugli emendamenti 1.1 e 10.9. Infatti l'emendamento 1.1, mirando ad applicare la disciplina previgente per i contratti di formazione e lavoro, rispetto a quella più restrittiva in termini di minore fiscalizzazione prevista dal decreto-legge n. 337 del 1990, ai contratti definiti ancorchè non ancora approvati, comporta maggiori oneri in conseguenza di sgravi contributivi. L'emendamento 10.9, per la parte relativa alla copertura della spesa negli anni 1991 e 1992, utilizza risorse derivanti da contributi che, per essere utilizzate ad altri fini, dovrebbero venire riscritte in bilancio, prevedendosi contestualmente la modifica della norma sostanziale di spesa; quanto all'anno 1993 si utilizza accantonamento di fondo speciale in difformità rispetto alla finalità originaria e con il contrario avviso della Commissione finanze.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649)

(Parere all'Assemblea)

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuto dall'Assemblea un emendamento che prevede che il credito d'imposta previsto già per il settore dell'autotrasporto merci possa essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti dai sostituti d'imposta.

Il parere del Dicastero delle finanze è negativo in quanto con detta disposizione si verrebbe ad incidere su situazioni reddituali di altri soggetti, tenuto altresì conto dei riflessi, anche di natura penale, connessi ai mancati adempimenti sanciti a carico dei sostituti di imposta. Non sembra da tale posizione che discendano oneri in termini di minori entrate. Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole con le citate osservazioni.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,50.